

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 216

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
20 agosto 2005

Sommario

### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1364/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1365/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1366/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri ..... 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1367/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe** ..... 6
- Regolamento (CE) n. 1368/2005 della Commissione, del 19 agosto 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato ..... 10

### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

#### Commissione

2005/620/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche provenienti dall'Argentina e dalla Russia [notificata con il numero C(2005) 3147] <sup>(1)</sup>** ..... 11

#### Rettifiche

- Rettifica del regolamento (CE) n. 1355/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (GU L 214 del 19.8.2005) ..... 19

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1364/2005 DELLA COMMISSIONE****del 19 agosto 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	66,7
	999	66,7
0707 00 05	052	50,0
	999	50,0
0709 90 70	052	58,8
	528	57,8
	999	58,3
0805 50 10	382	63,3
	388	65,4
	524	55,8
	528	58,7
	999	60,8
0806 10 10	052	93,1
	220	65,2
	400	135,2
	624	171,2
	999	116,2
0808 10 80	388	78,4
	400	67,7
	508	62,8
	512	66,7
	528	75,6
	720	43,6
	804	75,9
999	67,2	
0808 20 50	052	98,5
	388	67,0
	512	9,9
	528	38,7
	999	53,5
0809 30 10, 0809 30 90	052	91,5
	999	91,5
0809 40 05	052	81,6
	624	64,8
	999	73,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1365/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2005

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate dal 1° al 10 agosto 2005 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° settembre 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
- (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del

12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 agosto 2005, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito:

— 350 t originarie del Botswana,

— 1 500 t originarie della Namibia;

Germania:

— 150 t originarie del Botswana,

— 150 t originarie della Namibia.

## Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di settembre 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	13 186 t,
Kenia:	142 t,
Madagascar:	7 579 t,
Swaziland:	3 337 t,
Zimbabwe:	9 100 t,
Namibia:	5 175 t.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 agosto 2005.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

<sup>(2)</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

<sup>(4)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.

*Per la Commissione*  
J. M. SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1366/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 agosto 2005**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.
- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE)

n. 1338/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Lituania, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1338/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Germania, in Estonia, in Francia, in Irlanda, in Italia, a Cipro, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Grecia, in Lussemburgo, nei Paesi Bassi, in Austria, in Portogallo, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia, in Svezia e nel Regno Unito.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 1338/2005 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(2)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

<sup>(3)</sup> GU L 211 del 13.8.2005, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2005 DELLA COMMISSIONE****del 19 agosto 2005****recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.

- (2) Il Belgio, la Lituania, l'Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.

*Per la Commissione*

Eneko LANDÁBURU

*Direttore generale delle Relazioni esterne*

---

<sup>(1)</sup> GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1272/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 40).

## ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue:

1) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «BELGIO» è sostituito dal testo seguente:

«1. Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1  
Rue des Petits Carmes 19  
B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales  
Service "Afrique du sud du Sahara"  
Tel.: (32-2) 501 85 77  
Fax: (32-2) 501 38 26

Service des transports  
Tel.: (32-2) 501 37 62  
Fax: (32-2) 501 88 27

Direction générale de la coordination et des affaires européennes  
Coordination de la politique commerciale  
Tel.: (32-2) 501 83 20

1. Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1  
Karmelietenstraat 15  
B-1000 Brussel

Directie van de bilaterale betrekkingen  
Dienst "Afrika ten Zuiden van de Sahara"  
Tel.: (32-2) 501 88 75  
Fax: (32-2) 501 38 26

Dienst Vervoer  
Tel.: (32-2) 501 37 62  
Fax: (32-2) 501 88 27

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie  
Coördinatie Handelsbeleid  
Tel.: (32-2) 501 83 20

2. Service public fédéral économie, P.M.E., classes moyennes & énergie

Potentiel économique  
Direction industries  
Textile — Diamants et autres secteurs  
City Atrium  
Rue du Progrès 50  
5<sup>ème</sup> étage  
B-1210 Bruxelles  
Tel.: (32-2) 277 51 11  
Fax: (32-2) 277 53 09  
Fax: (32-2) 277 53 10

2. Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Economisch potentieel  
Directie Nijverheid  
Textiel — Diamant en andere sectoren  
City Atrium  
Vooruitgangstraat 50  
5de verdieping  
B-1210 Brussel  
Tel.: (32-2) 277 51 11  
Fax: (32-2) 277 53 09  
Fax: (32-2) 277 53 10



3. Service public fédéral des finances  
Administration de la Trésorerie  
Avenue des Arts 30  
B-1040 Bruxelles  
Tel.: (32-2) 233 74 65  
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
  3. Federale Overheidsdienst Financiën  
Administratie van de Thesaurie  
Kunstlaan 30  
B-1040 Brussel  
Fax: (32-2) 233 74 65  
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be
  4. Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  
Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  
Kunstlaan 9  
B-1210 Brussel  
Tel.: (32-2) 209 28 25  
Fax: (32-2) 209 28 12
  4. Région de Bruxelles-Capitale:  
Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale  
Avenue des Arts 9  
B-1210 Bruxelles  
Tel.: (32-2) 209 28 25  
Fax: (32-2) 209 28 12
  5. Région wallonne:  
Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon  
Rue Mazy 25-27  
B-5100 Jambes-Namur  
Tel.: (32-81) 33 12 11  
Fax: (32-81) 33 13 13
  6. Vlaams Gewest:  
Administratie Buitenlands Beleid  
Boudewijnlaan 30  
B-1000 Brussel  
Tel.: (32-2) 553 59 28  
Fax: (32-2) 553 60 37»
- 2) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «LITUANIA» è sostituito dal testo seguente:
- «Užsienio reikalų ministerija  
Saugumo politikos departamentas  
J. Tumo-Vaižganto 2  
LT-01511 Vilnius  
Tel. (370-5) 236 25 16  
Faks. (370-5) 231 30 90»
- 3) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «UNGHERIA» è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 4  
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal  
H-1024 Budapest  
Margit krt. 85.  
Magyarország  
Postafiók: 1537 Pf. 345  
Tel.: (36-1) 336 73 00

*Articolo 8*

Pénzügyminisztérium  
1051 Budapest  
József nádor tér 2-4.  
Tel.: (36-1) 327 21 00  
Fax: (36-1) 318 25 70»

- 4) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «PAESI BASSI» è sostituito dal testo seguente:

«Ministerie van Economische Zaken  
Belastingdienst/Douane Noord  
Postbus 40200  
8004 De Zwolle  
Nederland

Tel.: (31-38) 467 25 41  
Fax: (31-38) 469 52 29

Ministerie van Financiën  
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit  
Postbus 20201  
2500 EE Den Haag  
Nederland  
Tel.: (31-70) 342 89 97  
Fax: (31-70) 342 79 84»

- 5) L'indirizzo che figura sotto la dicitura «SVEZIA» è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 4*

Inspektionen för strategiska produkter  
Box 70252  
SE-107 22 Stockholm  
Tfn: (46-8) 406 31 00  
Fax: (46-8) 20 31 0

*Articolo 7*

Försäkringskassan  
SE-103 51 Stockholm  
Tfn: (46-8) 786 90 00  
Fax: (46-8) 411 27 89

*Articolo 8*

Finansinspektionen  
Box 6750  
SE-113 85 Stockholm  
Tfn: (46-8) 787 80 00  
Fax: (46-8) 24 13 35».

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2005 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 agosto 2005**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup>. qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone

sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 19,616 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2005

**che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche provenienti dall'Argentina e dalla Russia**

[notificata con il numero C(2005) 3147]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1979, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche <sup>(2)</sup>, stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare alcuni animali vivi e le loro carni fresche.
- (2) Il territorio di AR-4 in Argentina è indenne da afta epizootica senza vaccinazione. Tale situazione viene riconosciuta nelle condizioni specifiche elencate nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, a norma delle

quali per tale territorio è autorizzato l'uso dei certificati veterinari BOV, OVI, RUW e RUF. L'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi, che figura nella parte 1 dell'allegato II della decisione, alla riga relativa al territorio di AR-4 dimostra tuttavia di non essere in linea con tale disposizione. Per motivi di chiarezza e di coerenza, i certificati RUW e RUF vanno pertanto aggiunti in tale riga.

- (3) La data di applicazione relativa alle limitazioni geografiche e cronologiche per il territorio di AR-8 è indicata in modo scorretto e potrebbe portare a confusioni. Per motivi di chiarezza, occorre modificare la data di applicazione nella tabella sulle condizioni specifiche riportando la data corretta (17 marzo 2005).
- (4) La regione russa di Murmansk è autorizzata a importare nella Comunità carne di animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi. La Russia ha chiesto alla Comunità di aggiungere l'area autonoma di Jamalo-Nenets nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali è possibile importare nella Comunità carni fresche di renne di allevamento.
- (5) A seguito di tale richiesta, l'Ufficio alimentare e veterinario ha effettuato una missione nell'area autonoma di Jamalo-Nenets dal 22 al 26 novembre 2004. In base alle conclusioni della missione, la situazione zoonosanitaria dell'area è soddisfacente e l'autorità veterinaria competente ha fornito garanzie adeguate in merito al rispetto della legislazione comunitaria, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE. La Russia ha inoltre presentato un piano d'azione che tiene adeguatamente conto di tutte le raccomandazioni della relazione di missione.

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/234/CE della Commissione (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 35).

- (6) È pertanto opportuno inserire l'area autonoma di Jamalo-Nenets nell'elenco quale zona autorizzata a importare nella Comunità carni fresche di animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi.
- (7) L'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE va modificato di conseguenza.
- (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE è sostituita dal testo dell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa è immediatamente applicabile.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

(Carni fresche)

## PARTE 1

## Elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi (\*)

Stato	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modelli	SG	
1	2	3	4	5	6
AL — Albania	AL-0	Tutto il paese	—		
AR — Argentina	AR-0	Tutto il paese	EQU		
	AR-1	Le province di Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe e Tucumán	BOV	A	1 e 2
	AR-2	La Pampa e Santiago del Estero	BOV	A	1 e 2
	AR-3	Córdoba	BOV	A	1 e 2
	AR-4	Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego	BOV, OVI, RUW, RUF		
	AR-5	Formosa (solo il territorio di Ramón Lista) e Salta (solo il dipartimento di Rivadavia)	BOV	A	1 e 2
	AR-6	Salta (solo i dipartimenti di General José de San Martín, Orán, Iruya e Santa Victoria)	BOV	A	1 e 2
	AR-7	Chaco, Formosa (eccetto il territorio di Ramón Lista), Salta (eccetto i dipartimenti di General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya e Santa Victoria), Jujuy	BOV	A	1 e 2
	AR-8	Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, eccettuata la zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay — zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa	BOV	A	1 e 2
	AR-9	La zona tampone di 25 km lungo il confine con la Bolivia e il Paraguay — zona che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa	—		
AU — Australia	AU-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW		
BA — Bosnia-Erzegovina	BA-0	Tutto il paese	—		
BG — Bulgaria	BG-0	Tutto il paese	EQU		
	BG-1	Le province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Plevén, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin	BOV, OVI, RUW, RUF		
	BG-2	Le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo, Kardjaliand e il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia	—		
BH — Bahrein	BH-0	Tutto il paese	—		

1	2	3	4	5	6
BR — Brasile	BR-0	Tutto il paese	EQU		
	BR-1	Stati del Paraná, Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá), Santa Catarina, Goiás e le circoscrizioni regionali di Cuiabá (esclusi i comuni di San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barão de Melgaço), Cáceres (escluso il comune di Cáceres), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis (escluso il comune di Itiquiora), Barra do Garça e Barra do Burges nel Mato Grosso	BOV	A	1 e 2
	BR-2	Stato del Rio Grande do Sul	BOV	A	1 e 2
	BR-3	Stato del Mato Grosso do Sul, comune di Sete Quedas	BOV	A	1 e 2
BW — Botswana	BW-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	BW-1	Le zone veterinarie di sorveglianza 5, 6, 7, 8, 9 e 18	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1 e 2
	BW-2	Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14	BOV, OVI, RUF, RUW	F	1 e 2
BY — Bielorussia	BY-0	Tutto il paese	—		
BZ — Belize	BZ-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
CA — Canada	CA-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW	G	
CH — Svizzera	CH-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW		
CL — Cile	CL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF		
CN — Cina (Repubblica popolare)	CN-0	Tutto il paese	—		
CO — Colombia	CO-0	Tutto il paese	EQU		
	CO-1	La zona delimitata dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murrí si getta nel fiume Atrato, scendendo lungo il fiume Atrato fino alle sue foci nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburón; da questo punto fino all'Oceano Pacifico seguendo il confine tra Colombia e Panama; da questo punto lungo la costa del Pacifico fino alle foci del fiume Valle e da qui proseguendo in linea retta fino al punto di confluenza tra il fiume Murrí e il fiume Atrato	BOV	A	2
	CO-3	La zona delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinú nell'Oceano Atlantico, risalendo lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinú, lungo la costa atlantica	BOV	A	2

1	2	3	4	5	6
CR — Costa Rica	CR-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
CS — Serbia e Montenegro (**)	CS-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU		
CU — Cuba	CU-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
DZ — Algeria	DZ-0	Tutto il paese	—		
ET — Etiopia	ET-0	Tutto il paese	—		
FK — Isole Falkland	FK-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU		
GL — Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW		
GT — Guatemala	GT-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
HK — Hong Kong	HK-0	Tutto il paese	—		
HN — Honduras	HN-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
HR — Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW		
IL — Israele	IL-0	Tutto il paese	—		
IN — India	IN-0	Tutto il paese	—		
IS — Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUF, RUW		
KE — Kenya	KE-0	Tutto il paese	—		
MA — Marocco	MA-0	Tutto il paese	EQU		
MG — Madagascar	MG-0	Tutto il paese	—		
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (***)	MK-0	Tutto il paese	OVI, EQU		
MU — Maurizio	MU-0	Tutto il paese	—		
MX — Messico	MX-0	Tutto il paese	BOV, EQU		
NA — Namibia	NA-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	NA-1	Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est	BOV, OVI, RUF, RUW	F	2
NC — Nuova Caledonia	NC-0	Tutto il paese	BOV, RUF, RUW		
NI — Nicaragua	NI-0	Tutto il paese	—		
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW		
PA — Panama	PA-0	Tutto il paese	BOV, EQU		



1	2	3	4	5	6
PY — Paraguay	PY-0	Tutto il paese	EQU		
	PY-1	Chaco centrale e regione di San Pedro	BOV	A	1 e 2
RO — Romania	RO-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU, RUW, RUF		
RU — Russia	RU-0	Tutto il paese	—		
	RU-1	Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets	RUF		
SV — El Salvador	SV-0	Tutto il paese	—		
SZ — Swaziland	SZ-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	SZ-1	Zona situata ad ovest della "linea rossa" che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane	BOV, RUF, RUW	F	2
	SZ-2	Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afra epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001	BOV, RUF, RUW	F	1 e 2
TH — Thailandia	TH-0	Tutto il paese	—		
TN — Tunisia	TN-0	Tutto il paese	—		
TR — Turchia	TR-0	Tutto il paese	—		
	TR-1	Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale	EQU		
UA — Ucraina	UA-0	Tutto il paese	—		
US — Stati Uniti	US-0	Tutto il paese	BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW	G	
UY — Uruguay	UY-0	Tutto il paese	EQU		
			BOV	A	1 e 2
			OVI	A	1 e 2
ZA — Sudafrica	ZA-0	Tutto il paese	EQU, EQW		
	ZA-1	Tutto il paese, tranne: — la parte della zona di controllo dell'afra epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona frontiera con il Botswana ad est del 28° di longitudine; e — il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal	BOV, OVI, RUF, RUW	F	2
ZW — Zimbabwe	ZW-0	Tutto il paese	—		

(\*) Fatte salve prescrizioni specifiche in tema di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(\*\*) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(\*\*\*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

— = Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese).

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6

"1": Limitazioni geografiche e cronologiche

Codice del territorio	Certificato veterinario		Periodi in cui l'importazione nella Comunità è/non è autorizzata in funzione delle date di macellazione/abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni	
	Modello	SG		
AR-1	BOV	A	Fino al 31 gennaio 2002 compreso	Non autorizzata
			A partire dal 1° febbraio 2002 compreso	Autorizzata
AR-2	BOV	A	Fino all'8 marzo 2002 compreso	Non autorizzata
			A partire dal 9 marzo 2002 compreso	Autorizzata
AR-3	BOV	A	Fino al 26 marzo 2002 compreso	Non autorizzata
			A partire dal 27 marzo 2002 compreso	Autorizzata
AR-4	BOV, OVI, RUW, RUF	—	Fino al 28 febbraio 2002 compreso	Non autorizzata
			A partire dal 1° marzo 2002 compreso	Autorizzata
AR-5	BOV	A	Dal 1° febbraio 2002 al 10 luglio 2003 (compreso)	Autorizzata
			A partire dall'11 luglio 2003 compreso	Non autorizzata
AR-6	BOV	A	Dal 1° febbraio 2002 al 4 settembre 2003 (compreso)	Autorizzata
			A partire dal 5 settembre 2003	Non autorizzata
AR-7	BOV	A	Dal 1° febbraio 2002 al 7 ottobre 2003 (compreso)	Autorizzata
			A partire dall'8 ottobre 2003 compreso	Non autorizzata
AR-8	BOV	A	Fino al 17 marzo 2005 compreso	Cfr. AR-5, AR-6 e AR-7 per i periodi in cui l'importazione non era autorizzata dai territori specificati dell'area AR-8
			A partire dal 18 marzo 2005 compreso	Autorizzata
BR-2	BOV	A	Fino al 30 novembre 2001 compreso	Non autorizzata
			A partire dal 1° dicembre 2001 compreso	Autorizzata
BR-3	BOV	A	Fino al 31 ottobre 2002 compreso	Autorizzata
			A partire dal 1° novembre 2002	Non autorizzata
BW-1	BOV, OVI, RUW, RUF	A	Fino al 7 luglio 2002 compreso	Non autorizzata
			A partire dall'8 luglio compreso fino al 22 dicembre 2002	Autorizzata
			A partire dal 23 dicembre 2002 compreso fino al 6 giugno 2003	Non autorizzata
			A partire dal 7 giugno 2003 compreso	Autorizzata
BW-2	BOV, OVI, RUW, RUF	A	Fino al 6 marzo 2002 compreso	Non autorizzata
			A partire dal 7 marzo 2002 compreso	Autorizzata

Codice del territorio	Certificato veterinario		Periodi in cui l'importazione nella Comunità è/non è autorizzata in funzione delle date di macellazione/abbattimento degli animali da cui sono ottenute le carni	
	Modello	SG		
PY-1	BOV	A	Fino al 31 agosto 2002 compreso	Non autorizzata
			A partire dal 1° settembre 2002 (compreso) fino al 19 febbraio 2003	Autorizzata
			A partire dal 20 febbraio 2003 compreso	Non autorizzata
SZ-2	BOV, RUF, RUW	A	Fino al 3 agosto 2003 compreso	Non autorizzata
			A partire dal 4 agosto 2003 compreso	Autorizzata
UY-0	BOV, OVI	A	Fino al 31 ottobre 2001 compreso	Non autorizzata
			A partire dal 1° novembre 2001 compreso	Autorizzata

“2”: Limitazioni di categoria

Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri, per le specie bovine).»

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1355/2005 della Commissione, del 18 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli***(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214 del 19 agosto 2005)*

A pagina 2, l'allegato va letto come segue:

## «ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 18 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli***(EUR/100 kg)*

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	66,7
	999	66,7
0707 00 05	052	70,9
	999	70,9
0709 90 70	052	78,8
	528	57,8
	999	68,3
0805 50 10	388	66,9
	524	58,9
	528	60,4
	999	62,1
0806 10 10	052	87,8
	220	65,2
	400	135,2
	624	171,2
	999	114,9
0808 10 80	388	64,5
	400	73,1
	508	55,7
	512	67,3
	528	78,5
	720	44,6
	804	78,3
999	66,0	
0808 20 50	052	101,9
	388	76,0
	512	9,9
	528	38,7
	999	56,6
0809 30 10, 0809 30 90	052	75,6
	999	75,6
0809 40 05	052	78,9
	508	43,6
	624	64,6
	999	62,4

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice "999" rappresenta le "altre origini".